

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

"Art. 92.

1. Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai [capi V , VI e VII] (1) del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

2. Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.

3. Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.

4. All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.

5. Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.";

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così modificate dall'art. 379, comma 4 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – In vigore dal 15 agosto 2020.

b) all'articolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.

2. L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.";

c) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.";

2) il secondo comma è abrogato;

d) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 104.

1. Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.";

e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

"Art. 106.

1. Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.";

f) dopo l'articolo 111 sono inseriti i seguenti:

Articolo 111-bis. (1)

1. La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004.

2. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. **(2)**

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 – In vigore dal 30 settembre 2008.

Articolo 111-ter.

1. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Articolo 111-quater.

1. La società di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali; *[essa non può essere una persona fisica]*. **(1)**

(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Articolo 111-quinquies.

L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente:

"Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale).

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".

Articolo 111-sexies.

1. Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.

Articolo 111-septies.

1. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-*duodecies* del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

Articolo 111-octies.

1. Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.

Articolo 111-novies.

1. Le società di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-*octies* del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Articolo 111-decies.

1. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.

2. Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-*octies* del codice.

Articolo 111-undecies.

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto **(1)**, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

(1) Si veda il **D.M. 30 dicembre 2005**: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2006) – In vigore dal 9 febbraio 2006.

Articolo 111-duodecies. (1)

1. Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono

redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.

1-bis. Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea. **(2)**

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, della L. 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020) – In vigore dal 1° febbraio 2022.

Articolo 111-terdecies. (1)

1. La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Articolo 111-quaterdecies. (1)

1. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 dicembre 2004, n. 310, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004.

2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 218 è sostituito dal seguente:

"Art. 218. [Le società *[poste]* **(2)** in liquidazione dal 1° gennaio 2004] **(1)**, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società *[poste]* **(2)** in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni."

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

(2) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Art. 212.

Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. **(1)**

(1) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 8-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 – Suppl. Ord. n. 72) – In vigore dal 21 agosto 2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014).

Si riporta l'art. 212 nella sua redazione precedente:

"Art. 212. 1. Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.

- 2. Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.*
- 3. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del Codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni”.*

b) dopo l'articolo 223 sono inseriti i seguenti:

Articolo 223-bis. (1)

1. Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004. [Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale]. **(2)**
2. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003. **(3)**
3. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
4. Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
5. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice.
6. Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(2) Il periodo tra parentesi è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Articolo 223-ter. (1)

1. Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni [per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata]

(2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(2) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

Articolo 223-quater.

1. Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

2. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.

Articolo 223-quinquies.

1. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.

Articolo 223-sexies.

1. Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

Articolo 223-septies.

1. Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e [ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico] **(1).**

2. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

Articolo 223-octies.

1. La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
2. La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.

Articolo 223-novies.

1. I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
2. Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

Articolo 223-decies.

1. Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.

Articolo 223-undecies.

1. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
2. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
3. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Articolo 223-duodecies.

1. Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il [31 marzo 2005.] **(1)**
2. Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001.
4. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
5. Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche

se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

6. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

7. Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il [31 marzo 2005] **(2)**.

(1) Data così sostituita dall'art. 36 del D.Lgs. 30 dicembre 2004, n. 310, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004.

(2) Data così sostituita dall'art. 19-ter della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266.

Articolo 223-terdecies. (1)

1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.

2. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 30 dicembre 2004, n. 310, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004.

Articolo 223-quaterdecies.

1. Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 223-quinquiesdecies. (1)

1. Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, [possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze] **(2)** previste dall'articolo 2545-*decies* del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

2. In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali. **(3)**

3. [L'obbligo di cui all'articolo] **(4)** 2545-*undecies* del codice si applica, salva la rinuncia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-*ter*, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.

- (1) Articolo aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
 (2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
 (3) Le parole tra parentesi sono state prima sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003 e successivamente modificate dall'art. 5 del D. Lgs. 8 febbraio 2004, n. 37.
 (4) Le parole tra parentesi sono state così modificate dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Articolo 223-sexiesdecies. (1)

1. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive **(2)**, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di [comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.] **(3)** In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articolo 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

- (1) Articolo aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
 (2) Si veda il **D.M. 23 giugno 2004**: Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. (*Pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2004*).
 (3) Le parole riportate tra parentesi sono state così modificate dall'art. 10, comma 6 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 – In vigore dal 15 agosto 2009.

Articolo 223-septiesdecies. (1)

1. Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, [entro il 31 dicembre 2004] **(2)** gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

2. Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri,

in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti. **(3)**

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 10, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 – In vigore dal 15 agosto 2009.

(3) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 11, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) – In vigore dal 17 luglio 2020.

Articolo 223-octiesdecies.

1. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

2. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.

3. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Articolo 223-noviesdecies.

1. Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.

2. Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Articolo 223-[vicies] (1).

1. I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

Articolo 223-[vicies semel] (1).

1. Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

Articolo 223-[vicies bis] (1).

1. Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

Articolo 223-[vicies ter] (1).

1. Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.